



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CANYONING

Art. 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo ed ambientale che assume la denominazione di "Associazione Italiana Canyoning".

Essa ha sede in Lecce (LE), via Regina Isabella 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ed affiliarsi ad altre associazioni, Enti ed organismi sia internazionali che nazionali e locali.

Art. 1 bis - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione Italiana Canyoning (da qui in avanti AIC) è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi ed ambientali nella promozione e diffusione del canyoning (o torrentismo).

Art. 3 - Obiettivi

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive nella disciplina del torrentismo quali momenti di aggregazione dei suoi stessi soci;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nell'attività del torrentismo;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica del torrentismo;
- e) promuovere, favorire, coordinare, anche con l'organizzazione ed omologazione di corsi di formazione e di qualificazione, il miglioramento tecnico e la standardizzazione di istruttori, guide ed operatori sportivi nell'ambito dell'attività torrentistica, anche al fine di divulgare una più corretta pratica torrentistica;
- f) organizzare e promuovere campi ed attività ricreative e culturali, anche esplorative, mirate ad accrescere il livello tecnico-conoscitivo, a creare momenti aggregativi ed a migliorare l'utilizzo del tempo libero dei propri soci;
- g) realizzare e gestire una rete informativa catastale di tutte le gole e forre italiane;
- h) operare nel campo della protezione ambientale con particolare riguardo all'ambiente canyon ed a tutto quanto concerne la sua salvaguardia;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità, ivi inclusa la pubblicazione di testi e materiale informativo vario; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- b) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.



L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del rendiconto del rendiconto economico-finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'AIC le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Queste hanno diritto ad un voto in Assemblea.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Le seguenti norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'AIC;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- alla osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Recesso o esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'AIC;
- svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli obiettivi dell'AIC;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'AIC.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 7 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento pertanto gli utili ed i proventi derivanti dalle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro i cinque mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea. Questa deve provvedere alla approvazione entro i trenta giorni successivi.



Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi della AIC:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (non obbligatorio).

Art. 10 - Le assemblee degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera e/o posta elettronica, secondo quanto indicato dal socio al momento dell'iscrizione, e pubblicazione sul sito telematico dell'AIC, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria approva i rendiconti economico-finanziari consuntivi e preventivi, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta l'anno. L'assemblea può venire convocata anche quando almeno un decimo degli associati o il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, ne faccia richiesta.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, per revocare il mandato del Consiglio Direttivo e/o del Presidente e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i Liquidatori.

Art. 13 - Validità dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dello Statuto, la revoca del mandato del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti. È possibile delegare il proprio voto ad un altro associato ma non è possibile che un socio voti con più di una delega. La delega scritta dovrà essere consegnata al presidente dell'assemblea. Il diritto di voto è riservato ai soci in regola con le quote annuali.

È possibile inoltre prevedere l'introduzione di forme di voto a distanza tramite posta o internet, secondo quanto specificato in Regolamenti ad hoc approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'AIC ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della AIC il quale viene eletto a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente e il Segretario. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di quindici giorni prima della adunanza. Quando possibile le convocazioni possono essere effettuate anche con l'uso della posta elettronica o fax purché all'invio corrisponda un avviso di ricevimento. Purché accettato dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo le stesse riunioni potranno tenersi con il sistema telematico. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e devono essere rese note ai soci. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere con cadenza annuale i rendiconti economico-finanziari, preventivi e consuntivi;
- compilare il regolamento interno e ratificare i regolamenti proposti dalle varie Commissioni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compilare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo rimane in carica fino alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Al di sotto di questo numero viene convocata l'Assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente si procederà ad una nuova votazione tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente della AIC viene eletto a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo scegliendo all'interno del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'AIC. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono svolte dal Vice-Presidente. In caso di apertura di conti correnti bancari o postali dovranno essere depositate le firme del Presidente e del Segretario.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea ed è composto da uno a tre membri scelti fra gli associati. La nomina del Presidente è effettuata all'interno del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, dove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dalla Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo della attività torrentistica o per finalità di utilità sociale, o ad altri Enti previsti dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662).



Art. 19 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.